

DECRETO DEL DIRETTORE

N. 150 DEL 27/07/2017

OGGETTO:

Convenzione relativa all'utilizzo di 16 posti letto con l'Istituto della Carità del Sacro Cuore - Suore di Don Nicola Mazza presso la sede di Via Campofiore 15 per il periodo 01.10.2017 – 22.07.2018. CIG ZD81F7DFD2.

IL DIRETTORE

RICHIAMATO l'art. 14 comma 5 della Legge Regionale n. 8 del 07.04.1998, ai sensi del quale al Direttore spetta la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa dell'Azienda, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'amministrazione all'esterno e che non siano riservati alla competenza degli altri organi;

VISTA la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 9 del 23.03.2015 con la quale si procede alla nomina del Direttore attribuendo al medesimo la competenza per la sottoscrizione di ogni negozio giuridico non espressamente riservato ad altri organi;

VISTO il Decreto del Commissario Straordinario n. 20 del 29.12.2016 ad oggetto "Approvazione del Bilancio di Previsione 2017-2019";

VISTO il Decreto del Commissario Straordinario n. 21 del 29.12.2016 ad oggetto "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2017";

VISTO il Decreto del Commissario Straordinario n. 4 del 23.03.2017 ad oggetto: "relazione sull'attività svolta nell'anno 2016. Programma delle attività per l'anno 2017";

VISTO il Decreto del Direttore n. 178 del 12.09.2016 con il quale è stata approvata la convenzione con l'Istituto della Carità del Sacro Cuore – Suore di Don Nicola Mazza con sede in Via Mazza 10 Verona P. IVA 00481320232 per l'anno accademico 2016/2017 per l'utilizzo di n. 16 posti letto presso la residenza di Via Campofiore 15 a partire dal 01.10.2016 fino al 22.07.2017 per un importo mensile pari a € 200,00 a posto letto IVA esclusa;

RILEVATO che il sopra richiamato piano esecutivo di gestione prevede l'acquisizione del servizio in oggetto;

VISTO l'art. 25 della Legge Regionale n. 8 del 07 aprile 1998 ad oggetto "Norme per l'attuazione per il diritto allo studio universitario";

RITENUTO di procedere all'acquisizione del servizio in parola per il periodo 01.10.2017-22.07.2018;

VALUTATO necessario stipulare, per il periodo 01.10.2017 - 22.07.2018, una convenzione per l'utilizzo di n. 16 posti letto presso la sede di Via Campofiore 15 per l'anno accademico 2017/2018 per un importo mensile pari ad € 200,00 oltre IVA a posto letto e un totale mensile complessivo di € 3.200,00 oltre IVA presso l'Istituto del Sacro Cuore Don Nicola Mazza;

RICHIAMATO l'art. 36, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ai sensi del quale le stazioni appaltanti procedono all'acquisizione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;

RICHIAMATO, in argomento, l'art. 7, commi 1 e 2, del Regolamento aziendale per le acquisizioni di beni, servizi e lavori di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria, approvato con Decreto del Commissario Straordinario n. 3 del 13.03.2017, ai sensi del quale l'affidamento e l'esecuzione di servizi di importo inferiore a 40.000,00 euro avviene tramite affidamento diretto, adeguatamente motivato e che l'onere della motivazione relativa all'economicità dell'affidamento e al rispetto dei principi di concorrenza è soddisfatto mediante la valutazione comparativa dei preventivi di spesa acquisiti in qualsiasi forma da due operatori economici, utilizzati quale parametro di raffronto in ordine alla congruità del prezzo offerto in negoziazione, in un'ottica di garanzia della qualità, nel giusto temperamento dell'economicità, della prestazione resa;

RITENUTO necessario registrare la spesa relativa al servizio sopra descritto per l'importo di € 35.200,00 IVA compresa;

RILEVATO che tale affidamento è escluso, in ragione dell'importo, dagli adempimenti previsti dalla deliberazione 21 dicembre 2011 dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture;

RICHIAMATO l'art. 5 comma 1 della Legge 07 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche e integrazioni, il quale dispone la nomina di un responsabile per ogni singolo procedimento;

VISTA la Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 dall'AVCP ad oggetto "linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136";

VISTA la Legge Regionale 29 novembre 2001 n. 39 ad oggetto "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione";

VISTI gli articoli 37 del D. Lgs 33/2013 ed 1 co. 32 della legge 190/2012 in materia di Amministrazione Trasparente;

VISTI l'art. 2 comma 3 e l'art. 17 comma 1 del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62, "Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell'art. 54 del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165";

VISTA la legge Regionale n. 8 del 07 aprile 1998 ad oggetto "Norme per l'attuazione per il diritto allo studio universitario";

VISTO il Decreto del Commissario Straordinario n. 1 del 13.02.2017 ad oggetto "Approvazione del Piano Triennale della Corruzione 2017-2019;

VISTO il Decreto del Commissario Straordinario n. 20 del 29.12.2016;

Tutto ciò premesso e considerato,

D E C R E T A

1. di fare proprie le considerazioni espresse in premessa;
2. di approvare lo schema di convenzione con l'Istituto della Carità del Sacro Cuore – Suore di Don Nicola Mazza con sede in Via Mazza 10 Verona P. IVA 00481320232 per l'anno accademico 2017/2018 per l'utilizzo di n. 16 posti letto presso la residenza di Via Campofiore 15 a partire dal 01.10.2017 fino al 22.07.2018 per un importo mensile pari a € 200,00 a posto letto IVA esclusa allegato a) quale parte integrante del presente provvedimento;
3. di registrare la spesa complessiva di € 35.200,00 come di seguito dettagliato:
 - per l'anno 2017 € 10.560,00 IVA compresa sulla missione 4 programma 7 titolo 1 macroaggregato 103 "Acquisto beni e servizi" Cap. 402 "spese alloggi in strutture convenzionate" del bilancio 2017 che presenta la necessaria disponibilità;
 - per l'anno 2018 € 24.640,00 IVA compresa sulla missione 4 programma 7 titolo 1 macroaggregato 103 "Acquisto beni e servizi" Cap. 402 "spese alloggi in strutture convenzionate" del bilancio 2018 che presenta la necessaria disponibilità;
4. di dare atto che il relativo impegno di spesa verrà assunto ad avvenuta esigibilità dell'obbligazione in conformità a quanto previsto dal Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n.118 e s.m. e i. in materia di armonizzazione contabile;
5. di dare atto che l'esigibilità dell'obbligazione avverrà come di seguito indicato:
 - € 10.560,00 entro il 31.12.2017;
 - € 24.640,00 entro il 31.12.2018;
6. di provvedere alla liquidazione a seguito di presentazione di regolare fattura elettronica ai sensi dell'art. 44 della Legge Regione Veneto n. 39/2001 previa attestazione da parte dell'ufficio competente nel caso di forniture e servizi che la fornitura abbia rispettato quantitativamente e qualitativamente i contenuti, i modi e i termini previsti;
7. di individuare quale responsabile del procedimento la dott.ssa Francesca Ferigo;
8. di dare atto che il codice identificativo di gara assegnati è il seguente: ZD81F7DFD2;
9. di trasmettere il presente provvedimento al responsabile del servizio finanziario per i provvedimenti di competenza;

10. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio on line al fine di garantire la conoscenza del provvedimento e di confermare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicità stabiliti dagli articoli 37 del D.Lgs. 33/2013 e 1, comma 32 della legge 190/2012, in materia di "Amministrazione trasparente".

Atto non soggetto a controllo ai sensi della LR 7 aprile 1998, n. 8.

FF/ca

AREA AFFARI GENERALI E PATRIMONIO
(Francesca Ferigo)

IL DIRETTORE
(Gabriele Verza)

CONVENZIONE

TRA

L'ESU Azienda Regionale per il diritto allo Studio Universitario di Verona con sede in Verona Via dell'Artigliere n. 9 cap 37129, Codice Fiscale e partita IVA 01527330235 in persona del Direttore dott. Verza Gabriele che interviene nel presente atto esclusivamente in nome e per conto dell'Ente presso il quale è domiciliato per la carica, di seguito denominato ESU

E

l'Istituto della Carità del Sacro Cuore Suore di Don Nicola Mazza, Ente ecclesiastico giuridicamente riconosciuto, con sede legale in Verona, Via Nicola Mazza n. 10, cap. 37129, Codice Fiscale e partita IVA n. 00481320232 in persona del legale rappresentante pro tempore Brutto Rita, di seguito denominato Istituto

PREMESSO CHE

- l'ESU ai sensi della Legge regionale n. 8 del 7 aprile 1998 "Norme per l'attuazione per il diritto allo studio universitario" è l'Ente competente per gli interventi da effettuarsi in materia di diritto allo studio universitario;
- l'attuazione del diritto allo studio universitario viene realizzato secondo i criteri di uniformità di trattamento stabiliti ai sensi dell'art. 4 della Legge n. 390 del 2 dicembre 1991;
- ai sensi dell'art. 25 della L.R.V. 8/1998 il servizio abitativo a favore degli studenti dell'Università degli studi di Verona rientra tra gli interventi atti a concretizzare il diritto allo studio ed è gestito direttamente dall'ESU che si avvale del proprio patrimonio o mediante appalto o con convenzioni;

CONSIDERATO CHE L'ISTITUTO

- è una istituzione ecclesiastica statutariamente preposta all'educazione della gioventù che studia, specialmente della più povera (Costituzioni art. n. 7) e alla formazione culturale di studentesse universitarie, per le quali offre attività formative culturali in collaborazione con l'ESU di Verona, l'Università degli studi di Verona e il Consiglio degli Studenti;
- presenta un radicamento nel territorio e un legame organico con la comunità locale di appartenenza finalizzato alla costruzione di rapporti con le istituzioni e formazioni sociali;
- possiede i requisiti di ordine morale tecnico professionale e finanziario nonché gli standard funzionali richiesti dalla normativa vigente;
- presenta una localizzazione ideale rispetto all'ambito territoriale da servire in quanto ubicata presso Via Campofiore n. 15 e quindi in stretta vicinanza al polo universitario di Veronetta;
- offre garanzie di qualità del servizio in considerazione dell'esperienza pluridecennale nell'accoglimento di persone in convitto;

Tutto ciò premesso e considerato,

SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1 - OGGETTO

L'Istituto concede all'ESU la disponibilità di numero 16 (sedici) posti letto nella propria sede di Via Campofiore n. 15 in stanze doppie (8) di cui all'allegata piantina sub A).

ARTICOLO 2 - DESTINAZIONE

L'ammissione delle studentesse universitarie iscritte all'Università degli Studi di Verona, in ordine al godimento del posto letto, avviene in base alla normativa del bando di concorso indetto dall'ESU.

ARTICOLO 3 - OBBLIGHI

L'Istituto dichiara che rimangono a proprio carico gli obblighi della comunicazione dei dati delle studentesse alloggiate, in base alla presente convenzione, all'Autorità di polizia (legge antiterrorismo).

ARTICOLO 4 - DURATA

L'utilizzo dei posti letto avrà una durata di dieci mesi nell'anno accademico 2017 – 2018 e precisamente dal 01.10.2017 al 22.07.2018.

ARTICOLO 5 – CANONE - DOMICILIAZIONE BANCARIA

L'ESU si impegna a corrispondere l'importo mensile convenuto di € 200,00 (diconsi duecento/00) oltre IVA 10% a posto letto pari ad un importo complessivo mensile di € 3.200,00 (diconsi tremiladuecento/00) oltre IVA 10% da pagarsi a seguito di emissione di fattura elettronica, entro il giorno 10 del mese sul c.c. UNICREDIT BANCA S.P.A. Filiale Verona Garibaldi – IBAN IT 92Q0200811770000030009817.

Nell'importo sopra indicato sono compresi i costi relativi a:

- utenze necessarie per l'utilizzo dell'immobile quali energia elettrica, acqua potabile, gas e rifiuti;
- pulizia ordinaria delle parti comuni;
- oneri di manutenzione ordinarie e straordinarie;
- pulizia straordinaria dell'immobile.

ARTICOLO 6 – DIRITTI E DOVERI

Le ospiti saranno vincolate al regolamento delle residenze dell'ESU.

Le ospiti assegnatarie potranno, senza costi aggiuntivi a carico dell'ESU:

- partecipare a tutte le iniziative culturali e formative organizzate dall'Istituto;
- godere del servizio pulizia parti comuni;
- godere del servizio di pulizia straordinario delle parti comuni nei periodi di vacanza sotto indicati:
dal 23 dicembre 2017 al 06.01.2018;
dal 29.03.2018 al 03.04.2017;
- usufruire del servizio di mensa presso le mense universitarie San Francesco e Borgo Roma;
- usufruire del periodo ulteriore di ospitalità dal 05.09.2018 al 23.09.2018.

Le assegnatarie dovranno lasciare libero il posto letto al fine di consentire le operazioni di pulizia straordinarie previste nel periodo di vacanza sopra indicati e liberare completamente i posti assegnati alla data del 22 luglio 2018.

ARTICOLO 7 – ASSICURAZIONE

L'Istituto si impegna a stipulare con primaria compagnia assicuratrice e a mantenere in vigore per tutto il periodo di vigenza della presente convenzione:

- una polizza per responsabilità civile a copertura di tutti i danni materiali diretti o indiretti a persone e cose compresi i danni arrecati ai fabbricati, per le cose in consegna e custodia, per l'utilizzo delle strutture presenti negli edifici.
- una polizza in forma di All Risks sull'immobile.

Copia delle suddette polizze dovrà essere consegnata all'ESU di Verona entro 30 (trenta) giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione.

ARTICOLO 8– CONTROVERSIE

In caso di controversie che dovessero sorgere tra l'ESU e l'Istituto le parti si attiveranno secondo la buona fede per la composizione bonaria delle medesime. Qualora non si addivenga ad una risoluzione delle controversie insorte queste verranno deferite al giudizio di tre arbitri. Gli arbitri saranno nominati uno per ciascuna delle parti entro trenta giorni dalla data di richiesta di arbitrato e il terzo sarà scelto di comune accordo dalle parti.

In mancanza di accordo tra le parti sulla scelta del terzo arbitro questi verrà nominato dal Presidente del Tribunale competente per Territorio. Per l'arbitrato valgono le regole del codice di Procedura Civile.

ARTICOLO 9– SPESE

La presente Convenzione è soggetta a bollo ai sensi del punto 16 della Tabella allegata al D.P.R 26 ottobre 1972 n. 642 così come sostituito dall'art. 28 del D.P.R. 30 dicembre 1982 n. 955.

ARTICOLO 10– REGISTRAZIONE

La presente convenzione, riguardando prestazioni soggette all'IVA, è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, comma 2 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.

ARTICOLO 11– NORME FINALI

Per quanto non espressamente previsto dalla presente Convenzione si fa rinvio a tutte le disposizioni normative vigenti che regolano la materia in quanto applicabili.

Letto approvato e sottoscritto.

Verona,

ESU DI VERONA
IL DIRETTORE
(Dott. Gabriele Verza)

Istituto della Carità del
Sacro Cuore Suore Don Nicola Mazza
IL LEGALE RAPPRESENTANTE
(Brutto Rita)

Allegato sub A Planimetrie

**UFFICIO
RAGIONERIA**

Visto ed assunto l'impegno di € 35.200,00 sul cap. _____
4-7-1-103/402/0

del Conto / C del Bilancio 2017/2018

al n. 489/2017 e n. 203/2018 ai sensi dell'art. 43 L.R. 29.11.2001 n. 39.

Verona, _____

IL RAGIONIERE

SEGRETERIA

Atto non soggetto a controllo ai sensi della Legge Regionale 7 Aprile 1998 n. 8.

E' esecutivo dalla data di adozione.

Il presente decreto è pubblicato all'albo ufficiale dell'Ente dal giorno _____

IL DIRETTORE
